



STAGIONE SPORTIVA 2022 / 2023

COMUNICATO UFFICIALE N° 6 DEL 14 LUGLIO 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A FIGC inerente la modifica dell'art. 103 delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A FIGC inerente la modifica dell'art. 99 delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A FIGC inerente la proroga del termine delle norme transitorie dell'art. 17 e dell'art. 18 del Regolamento del Settore Tecnico.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE n. 19** pubblicato dalla L.N.D. inerente la **tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D.**

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Allegati

Si riportano in allegato gli elenchi dei **calciatori svincolati** ai sensi degli **artt. 108 e 109 delle N.O.I.F.**

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Segreteria

SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Professionisti Serie A di modificare l'art. 103 delle N.O.I.F;
- considerato che il Consiglio Federale, in data odierna, ha deliberato di modificare il citato articolo, attribuendo al Presidente federale, di intesa con i Vice Presidenti e il Presidente della LNP Serie A, la delega a definire il testo della nuova disposizione, anche coordinandolo con le vigenti disposizioni in materia;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A

d e l i b e r a

di modificare l'art. 103 delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto 1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. 2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione: a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria. 2. bis. Abrogato 3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate	Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto 1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. 2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione: a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria. 2. bis. Abrogato 3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate

dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente, o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

- a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;
- c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente, o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

- a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;
- c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del

	calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che: a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice; b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione; c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva; d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.
5. Le Leghe e la FIGC - Divisione Calcio Femminile per la sola serie A femminile possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età. 6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso: a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite	5. Le Leghe e la FIGC - Divisione Calcio Femminile per la sola serie A femminile possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età. 6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso: a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite

di nuove nella seconda cessione temporanea;
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. E' consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove partecipante al Campionato Nazionale di Serie B, l'accordo economico secondo quanto disposto dall'art. 94 quinquies, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra

di nuove nella seconda cessione temporanea;
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. E' consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove partecipante al Campionato Nazionale di Serie B, l'accordo economico secondo quanto disposto dall'art. 94 quinquies, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra

con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 99 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 99 delle N.O.I.F secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 99 Premio di addestramento e formazione tecnica 1.A seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella “B”, che costituisce parte integrante del presente articolo. L'imposto di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento. 1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica. 2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella “B” e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione. 3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.	Art. 99 Premio di addestramento e formazione tecnica 1.A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore/calciatrice, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo la Tabella “B” per i calciatori e la Tabella “C” per le calciatrici, che costituiscono parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D. o alla Divisione Calcio Femminile, titolare del precedente tesseramento. 1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore/calciatrice, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato/a per la società dilettantistica. 2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella “B” e “C” e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione. 3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della FIGC-Divisione Calcio Femminile cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall’art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali “non professionisti”, hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto da “professionista” con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.

TABELLA “B”

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti per calciatori

ETA’ 21 ANNI E PRECEDENTI

1 ^a 2 ^a 3 ^a Categoria e Provinciale Calcio a Cinque	CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI, ECCELLENZA	—
--	---	---

4. INVARIATO

4bis. Le società di Serie B femminile ammesse al Campionato di Serie A Femminile, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall’art. 116, con una o più calciatrici già tesserate quali “non professioniste” hanno diritto al premio soltanto se queste ultime stipulino il primo contratto da professionista con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti e **della Divisione Calcio Femminile** sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.

TABELLA “B”

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti per calciatori

INVARIATA

		PROMOZIONE Regionale, Serie B, A2, A di Calcio a 5
Serie A	€ 44.000	€ 93.000
Serie B	€ 26.000	€ 62.000
Serie C	€ 13.000	€ 26.000

ETA' DA 22 ANNI A 25 ANNI

Serie A	€ 31.000	€ 83.000
Serie B	€ 16.000	€ 41.500
Serie C	€ 8.000	€ 16.000

INVARIATA

TABELLA "C"

**Premio di addestramento e formazione
tecnica spettante alle Società di Divisione
Calcio Femminile o Lega Nazionale
Dilettanti per calciatrici**

ETA' 21 ANNI E PRECEDENTI

	da Serie C e inferiori	da Serie B
a Serie A	€ 4.500	€ 7.500

ETA' DA 22 ANNI A 25 ANNI

	da Serie C e inferiori	da Serie B
a Serie A	€ 3.000	€ 6.500

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A

Il Consiglio Federale

- tenuto conto di quanto disposto con i Comunicati Ufficiali 126/A del 30 novembre 2021 e 236/A del 3 maggio 2022;
- ravvisata la necessità di posporre al 30 settembre 2022 il termine previsto dalle Norme Transitorie dell'art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico per consentire la regolarizzazione delle morosità ivi richiamate;
- atteso che, in ragione del suddetto differimento temporale e per esigenze di coordinamento, l'entrata in vigore dell'art. 18 del Regolamento del Settore Tecnico deve essere rinviata al 1° ottobre 2022;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

il termine del 30 giugno 2022 previsto dalle Norme Transitorie dell'art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico per consentire la regolarizzazione delle morosità ivi richiamate, è posposto al 30 settembre 2022.

L'art. 18 del Regolamento del Settore Tecnico entra in vigore il 1° ottobre 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del citato Regolamento avvenuta il 30 novembre 2021.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 19 **Stagione Sportiva 2022/2023**

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. **MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI**

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2022/2023 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti a competizioni dilettantistiche.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'assicurato o da chi ne fa le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata:

- Attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo internet www.lnd.it/servizi/assicurazioni.
All'interno di questo spazio web, si potrà accedere al portale **ONECARE** per effettuare la denuncia on-line.
La procedura di denuncia on-line è di facile gestione, non comporta spese e assicura l'immediata presa in consegna e lavorazione dell'infortunio.
- In alternativa, attraverso l'invio dei moduli cartacei, scaricabili sul sito della L.N.D., debitamente compilati e sottoscritti, attraverso raccomandata A/R ad AON S.p.A. – Ufficio Sinistri infortuni – Via Ernesto Calindri, 6 – 20143 Milano.

Si ricorda inoltre che nella pagina web <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni> sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D..

In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia degli infortuni, la sintesi della polizza e il vademecum esplicativo per procedere all'apertura del sinistro.

Nella stessa pagina web le Società sportive trovano anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, documento utile per dimostrare alle Amministrazioni Comunali di avere attiva la garanzia di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera.

La denuncia di sinistro, quale che sia la procedura scelta, deve essere effettuata, con termine ordinatorio, entro 30 giorni dalla data dell'infortunio. Nel caso di infortunio mortale, invece, la denuncia dovrà essere effettuata entro i 15 giorni successivi al decesso, a mezzo raccomandata A/R da trasmettere all'indirizzo sopra indicato.

Inoltre, per eventuali informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative è a disposizione la Centrale Operativa al numero verde

800.137.060

Si precisa che i tesserati del **Settore Giovanile e Scolastico** non rientrano nella copertura della polizza L.N.D., bensì in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile e Scolastico, disponibile all'indirizzo web www.figc.it/it/giovani/sgs/assicurazioni oppure rivolgendosi al numero verde per il medesimo Settore: 800 959 368.



SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

E' sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti e per l'assistenza alle Società Sportive dilettantistiche sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1 – IL SERVIZIO DI CONSULENZA **NON PUO' DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE** e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde 800 137 060;

2 – IL SERVIZIO **NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2022/2023 è pari ad Euro 27,00 per gli assicurati delle categorie **Calciatori/Calciatrici (Calcio a 11), Giocatori/Giocatrici (Calcio a 5) e Tecnici delle Società della L.N.D.**

Nell'ambito del doppio tesseramento per calciatori e calciatrici del Calcio a 11 e per giocatori e giocatrici del Calcio a 5, detto premio - pari ad euro 27,00 - viene corrisposto in misura unica e non doppia.

Per quanto attiene i **"Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D.**, di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 2022/2023:

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B maschili e di Serie A e A2 femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad Euro 180,00;
- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad Euro 130,00;
- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati indetti e organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad Euro 90,00.

Per quanto attiene alla categoria Dirigenti Ufficiali delle Società della L.N.D., il premio per la stagione sportiva 2022/2023 è di Euro 5,00. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Elenco Calciatori Svincolati - ART 109 delle N.O.I.F. (Svincolo per Inattività)

Matric.	Cognome	Nome	nascita	Cod. fiscale	Società	Status	t	Tipo svincolo	Tot. Ritesserati
2718468	OMBRES	MANUEL	25/11/2001	MBRMNL01S2SC3520	CAMPORA	DILETTANTE		Svincolo Inattivita'Calciatore	0

Elenco Calciatori Svincolati - ART 108 delle N.O.I.F. (Svincolo per Accordo)

Matric.	Cognome	Nome	nascita	Cod. fiscale	Società	Status	t	Tipo svincolo	Tot. Ritesserati
6893104	AGOSTINO	ANTONIO	13/04/2005	GSTNTN05D13D976Y	ROCCELLA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3464149	AGRELLI	GIACOMO	12/03/1989	GRGLCM9C12L353Y	SAN LORENZO BELLIZZI	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5582424	AIELLO	CARLO	10/10/1997	LLACRL97R1D0086Y	FUTSAL MORELLI 15	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5832230	ALGERI	RAFFAELE	19/08/2002	LGRRFL02M19A053L	CITTA DI ACRÌ 2020	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5790114	ALTMARE	TACHISHI	19/11/1998	LTMTHS98S19D086D	SAN FILI 1926	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2387581	ARAGONA	LORENZO	19/04/2004	RGNMLN204D19H224R	BOVALINSESE 1911	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3568973	ARAGONA	MARCO	21/11/1996	RGNMRC96S21D086U	MANGONE CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3751806	ARCELLA	GABRIELE	18/09/2007	RCLGRLO7R1P8H501M	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6905284	ARCIERI	ANTONIO	03/11/2002	RCRNTN02S03M208M	SAN FILI 1926	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
4866189	ARCURI	FABIO	29/05/1992	RCRFBA92E29G317F	MANGONE CALCIO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6671180	ARCURI	LUCA	01/07/2001	RCRLCU01L01G317N	SCALEA CALCIO 1912	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
7089560	ARENA	VINCENZO	27/11/2002	RNAVCN02S27D122B	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3464091	ARMENTANO	LORENZO	19/11/1987	RMNMLN287S19C349I	SAN LORENZO BELLIZZI	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3464106	ARMENTANO	NATALE	21/10/1983	RMNNTL38R21C0020	SAN LORENZO BELLIZZI	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
7019838	ARTUSO	GIUSEPPE JUNIOR	05/07/2003	RTSGPP03L05C710B	ROCCELLA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
1034712	BALEANI	NICOLAS OCTAVIO	27/12/2000	BLNMLS00T27Z600L	BOVALINSESE 1911	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2237927	BARILLARO	GIORGIO	05/12/2004	BRLGRO40T05D976F	ROCCELLA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6837918	BARTOLOTTA	ANDREA	13/05/1997	BRTNDR97E13I874A	CONFLENTI	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2948896	BATTAGLIA	GIANDOMENICO	12/06/2005	BTGDMD05H12H224G	BOCA NUOVA MELITO ADMO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
7089043	BERNARDO	RAFFAELE	17/10/1986	BRNRFLL86R17C588P	INGCO CETRARO CALCIO A 5	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5646534	BERTELLI	MATTIA	09/07/1999	BRTMTT99I09A0530	CITTA DI ACRÌ 2020	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3746298	BIANCO	GIANLUCA	18/10/1985	BNCGLC85R18A773J	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5648357	BILOTTA	ANDREA	30/07/1999	BLTNDR99L30D086X	MORRONE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5520372	BILOTTA	ANTONIO	13/02/1998	BLTNTN98B13D086Z	SAN FILI 1926	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
7002422	BISIGNANO	DANIEL	13/03/1999	BSGDNL99C13D086H	SINCO BISIGNANO C5	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2619714	BLEFARI	ANDREA	26/09/2005	BLFNDR05P26F112U	BRANCALONE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6893117	BOVA	GIUSEPPE	28/04/2005	BVOGPP05D28G791S	ROCCELLA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6895508	BRANDI	SILVIO	11/09/2001	BRNSLV01P11A053V	CITTA DI ACRÌ 2020	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5219304	BROGNANO	GIULIO	06/11/1998	BRGGLI98S06D976W	365ROCCELLA JONICA FUTSAL	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
7074372	BRUNO	CATALDO	04/01/2003	BRNCLD03A04D005Z	S.S. TREBISACCE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
7080947	BRUNO	MAURIZIO	17/10/2001	BRNMRZ01R17L419W	ROCCELLA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
7034227	CALABRESE	ALESSIO	22/03/2001	CLBLS001C22D086U	FUTSAL MORELLI 15	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3612832	CALFA	VINCENZO	15/07/1979	CLVFCNT91L5D086G	FUTSAL MORELLI 15	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2230944	CALINDRO	LUCA	06/12/2002	CLMLCU02T06I874R	ACADEMY LAMEZIA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2163387	CANDITO	GABRIELE	01/11/2003	CNDGRLO3S01FI122D	BORGOGRECANICO APS ETS	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
1035954	CANTAFIO	FRANCESCO JAVIE	17/12/2000	CNTFCNC00T176000	BIANCO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5520133	CAPELLUPO	ALFREDO	10/10/2001	CPLLRD01R0C352Z	LIFE SIMERI CRICHI 2017	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2494540	CAPUANO	AXEL	05/11/2001	CPNXL01S05S919L	DIGIESSSE PRAIATORTORA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2139803	CASTROVILLI	AIDA	08/01/2002	CSTDAI02A48C136S	CALCIO SANGIOVANNESE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
7048888	CERTOMA	FABIO	11/12/1999	CRTFBA99T11G7910	ROCCELLA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5526676	CHIACCHIO	GIANLUIGI	30/01/2001	CHCGLG01A30F839K	SCALEA CALCIO 1912	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3435931	CICERO	GENNARO	17/09/1983	CCRGNR83P17A773C	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3616905	CITRO	GIOVANNI	16/04/1996	CTRGNR96D16D086S	FUTSAL MORELLI 15	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5484601	COLANTUONO	DOMENICO	01/03/2002	CLMDNC02C01L259H	ROCCELLA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5691997	CONSIGLIO	GIUSEPPE	08/02/2001	CNSGPP01B08G273W	RENDE CALCIO 1968	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5610304	COPPOLA	PIETRO	22/02/2001	CPPPTR01B22D005R	RANGERS CORIGLIANO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
4813779	COSENTINO	MATTEO	24/11/1996	CSNMTT96S24C352B	ROCCELLETTA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3448743	COSENZA	CAMILLO	12/01/1999	CNSCLL99A12D086U	FUTSAL MORELLI 15	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2260376	COVELLI	EMANUEL	20/05/2003	CVLMMN03E01D122V	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5842993	CRISTOFARO	SALVATORE	28/11/1990	CRSSVT90S28C352Y	ROCCELLETTA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3802173	CRITELLI	ANTONIO	11/08/1993	CRNTTN93M1C1352I	LIFE SIMERI CRICHI 2017	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3447104	CRITELLI	SALVATORE	17/05/2004	CRTSVT04E17C352E	ROCCELLETTA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5159109	D'ANGELO	LUCA	03/08/1998	DNGLCU98M03D086W	UNIONE SPORTIVA MARANO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6642446	DE CHIARA	FRANCESCO	27/03/2002	DCHFNC02C27D086D	PAOLANA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5293728	DE FINO	GIANLUCA ALFRED	25/08/1997	DFNGLC97M25A024N	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
4867187	DE LUCA	ALESSANDRO	16/08/1988	DLCLSN88M16D086R	FUTSAL MORELLI 15	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
7045471	DE MARCO	GIUSEPPE	29/01/2002	DMRGPP02A29H224X	SORTANO 2010	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5627481	DE SCISCIO	GIANLUIGI	22/06/2001	DSCGLG01H22A509C	ROCCELLA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6904281	DE TITTA	ROCCO	04/10/2005	DTTRCC05R04L049U	JUVENILITA' ROSETO C.S.	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3364739	DELLE TASSE	ALESSIO	08/10/2004	DLLLS04R08G975M	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5308084	DELUCA	FRANCESCO	02/10/1989	DLFCNC98R02CS58B	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6925745	DI MAGGIO	BRUNO	21/03/2002	DMGBRN02C1H703T	ROCCELLA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6689743	DIFFICILE	CRESCENZO CHRIS	18/07/2001	DFPFCSC01118F839L	DIGIESSSE PRAIATORTORA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2003220	DIRENZO	GIUSEPPE	18/11/2003	DRNGPP03S18G317F	CITTA DI ACRÌ 2020	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6934526	DORINI	SALVATORE	09/06/2003	DRNSVT03H09F839Z	DIGIESSSE PRAIATORTORA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3330818	EL KOUDRI	MOHAMED	07/03/2005	LKDDMD05C07G791K	ROCCELLA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
1034821	ESPANET	LUCA	11/04/2002	SPNLUC02D112600F	BOVALINSESE 1911	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5529085	FABBRICATORE	FRANCESCO	14/09/1997	FBFNC97P14D086F	DIBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
7078508	FALETTI	MAURIZIO	26/08/2002	FLSMRZ02M26C349X	PAOLANA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5423357	FELTRIN	KEVIN	31/05/2001	FLTKVN01E31H823Q	ROCCELLA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2178312	FERRARELLO	SALVATORE	02/06/2000	FRRSVT00H02C352Z	LIFE SIMERI CRICHI 2017	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6811225	FILOSA	GIUSEPPE	05/08/2001	FLSGPP01M05D122Z	REAL FONDO GESU CROTONE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5050947	FITTIPALDI	FRANCESCO	16/09/1994	FTTFNC94P1M64773S	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3886655	FORESTIERI	MARCO	03/08/1986	FRSMRC96M03I060A	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
4844728	FORESTIERO	LUCA	24/03/1993	FRSLCU93C24C588E	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5577972	FORTE	ALDO	23/12/1991	FRTLDA91T23J112I	AMANTEA FUTSAL	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3185858	FORTE	ROBERTO	07/12/1989	FRTRR89T07C588H	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5644150	FOTI	PASQUALE	24/09/2000	FTOPQL00P24G791S	PALMESE A.S.D.	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5355456	FRAIETTA	ANDREA	29/07/1999	FRTNDR99L29I872V	CITTA DI GUARDAVALE 1975	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5296261	FRANCESE	FERDINANDO	22/06/1992	FRNFDR92H22C349A	SPEZZANO ALBANESE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3357866	FRANCO	MATTEO	23/10/2004	FRNMTT04R23I872A	ROCCELLA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2399687	FUTIA	AGOSTINO	02/02/1999	FTUGTN99B02G791S	SIDERNO 1911	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6666479	GAGLIARDE	PASQUALE	02/10/1999	GGLPQL99R02D005N	RANGERS CORIGLIANO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2178576	GAGLIARDI	ANTONIO	07/11/2004	GGLTNO04S07D086W	BISIGNANO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5298708	GALLO	FRANCESCO	12/12/1999	GLLFNC99T12D005U	RANGERS CORIGLIANO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2724720	GALLO	FRANCESCO	17/05/2004	GLLFNC04E17D086M	SAN FILI 1926	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2724721	GALLO	MATTIA	27/09/2006	GLLMTT06P27D086B	SAN FILI 1926	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2993486	GALLO	WALTER	20/09/2002	GLLWTR02P20D086P	FUTSAL MORELLI 15	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6533911	GANASSI	SAMUEL	22/01/2001	GNSSML01A22H2230	ROCCELLA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2577564	GARDI	ETTORE	15/09/2004	GRDTR04P15D086I	V.E. RENDE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
1037853	GASPERINI	JOSE RODRIGO	21/03/1995	GSPJDR95C212600A	ROCCELLA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3185679	GATTUSO	ILARIA	12/06/2004	GTTLRI04H52H224A	PROMOSPORT	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
2397838	GIAMPA	PASQUALE	21/08/2001	GMPPLQ01M21M208Q	PAOLANA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6611725	GIGLIO	ANGELO	05/07/1997	GGINGL97L05D086G	FUTSAL MORELLI 15	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
7073618	GIGLIOTTI	ETTORE	06/08/2003	GGLTTR03M06I874Z	GARBALDIINA	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6736192	GRECO	GIUSEPPE	03/07/2004	GRGPP04103D086A	V.E. RENDE	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
6781313	GUGLIELMELLI	ANDREA	02/09/2002	GGLNDR02P02D086W	DIBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
5330340	GUIDO	GIOVANNI	08/05/1997	GGUONG97E08D086A	SINCO BISIGNANO C5	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
1038274	HAIDAR	GASPAR	10/08/2003	HDRGPR03M10Z060P	AFRICO	DILETTANTE		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0
3155232	HOTENSCHKE	ELVIS ANDREI	25/01/2004	HTNLSN04A25J219F	BORGOGRECANICO APS ETS	DILETTANTI COM.		SVINCOLO PER ACCORDO ART.108	0

2605495	HUSHI	ALBERTO	05/10/2000	HSRLRT00R05A773N	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6691973	INFUSINO	GAETANO	27/09/2000	NFSGTN00P2D122Z	CUTRO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6804079	JALLO	TIJANI	05/02/2001	JLLTJN01B05D918S	ROCCELLA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2153330	KYJOVSKY	ALLEN PETRIK	27/03/2002	KYJLPT02C27D086E	BISIGNANO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
7045476	LAGANA	MARCO	25/02/2002	LGMRCO2B25H224P	SAN GIORGIO 2012	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6723314	LAGIOIA	NICOLA	21/02/1998	LGANCL98B21G975O	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2195176	LAINO	FRANCESCO WALTER	14/01/2004	LNAFNC04A14A773O	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
4491453	LANCIA	SALVATORE	10/02/1997	LNCSVT97B10A638G	GALLICO CATONA F.C.	DILETTANTE EX P	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6658178	LANZO	PIERFRANCESCO	26/08/2001	LNZPFR01M26D208C	ATLETICO MAIDA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6753685	LEONE	ANTONIO	11/11/2000	LNENTN00S1D086D	SAN LORENZO BELLIZZI	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3147109	LO PRESTI	GABRIELE	15/10/2003	LPRGLR03R15F158D	ROCCELLA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2303058	LORELLI	MARCO	23/06/1989	LRLMRC89H23D086Y	AMANTEA FUTSAL	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5352055	LORENZO	FRANCESCO	23/02/1993	LRFNFC93B23D086Y	FUTSAL MORELLI 15	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2124098	LUCCHETTA	MATTEO	05/01/1999	LCCMTT99A05D086X	CITTA DI APRIGLIANO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6618197	LUPINACCI	ANDREA	25/11/1989	LPNNDR89S25D086C	FUTSAL MORELLI 15	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6735726	MACERI	DAVIDE	15/05/2001	MCRDVD01E15E919M	DIGIESSA PRAIATORTORA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2762272	MAGNONE	GIUSEPPE	23/12/1998	MGNPGP98T23G317V	AMANTEA FUTSAL	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2206567	MANZI	ANTONIO	05/07/1989	MNZNTN89I05G975E	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3968894	MARCONI	PASQUALE	17/02/1988	MRCPLR88B17A773S	RIVIERA DEI CEDRI	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6862632	MARTINO	SALVATORE	11/12/2002	MRTSVT02T11D122U	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
4846591	MARTINO	VINCENZO	27/05/1993	MRTVCN93E27G975F	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
4962498	MARTORANA	ANTONIO	12/06/1997	MRTNTN97H12G273J	RANGERS CORIGLIANO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2364052	MARTORELLI	EMANUELE	22/07/2004	MRTMNL04L22A773J	SCALEA CALCIO 1912	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2773442	MASSARA	ALESSANDRO	22/01/1987	MSSLNS87A22G975J	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5165965	MAZZA	GIUSEPPE	20/02/1992	MZZGPP92B02I854B	NUOVA PARGHELIA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3476336	MAZZIA	SALVATORE	07/11/2001	MZZSVT01S07G712R	SAN LORENZO BELLIZZI	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3273038	MEDURI	NOEMI MARIA	25/08/2006	MDRNMRO6M65H224O	PROMOSPORT	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5652946	MIRABELLI	DANIEL RAFFAELE	10/10/1999	MRBDLR99R01D2112A	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
4738270	MITICA	ROCCO	26/01/1998	MTRTCC98A26D976B	RENDE CALCIO 1968	DILETTANTE EX P	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5160522	MOITTO	CARMELO	27/04/1997	MOICML97D27G710B	GALLICO CATONA F.C.	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2190930	MONTEROSSO	ANGELO	22/11/2003	MNTNGL03S22F112O	BORGO GRECANICO APS ETS	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5612392	MUSELLA	DANIELE	21/07/2000	MSLDNL00L21I820H	ROCCELLA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
7002041	NAPOLITANO	LORENZO	06/06/2002	NPLLNZ02H06B157X	ROCCELLA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6804593	NAPOLITANO	SALVATORE IGNAZ	06/10/2003	NPLSVT03R06H86QO	ROCCELLA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2305544	NATALE	COSIMO	13/07/2003	NTLCSM03L13D086I	CITTA DI ACRÌ 2020	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6643076	NIRTA	FRANCESCO	21/05/2003	NRTFNC03B21D976J	BOVALINSE 1911	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2338583	NOTO	VIVIANA	08/08/2005	NTOVVN05M46H224I	BOCA NUOVA MELITO ADMO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6659790	NUCERA	DOMENICO	22/07/2003	NCRDNC03L22H224P	BORGO GRECANICO APS ETS	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6659780	NUCERA	GIOVANNI	28/04/2004	NCRGNN04D28F112J	BORGO GRECANICO APS ETS	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5814536	OCCHIUTO	MATTEO	04/03/1992	CHMTT92C04D086D	FUTSAL MORELLI 15	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
9644110	OLIVIERI	ANTONIO	18/01/2004	LVRNTN04A18D005M	CITTA DI ACRÌ 2020	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
1035635	OTERO	LUIS FELIPE	05/04/1999	RLNLF990S5Z600J	BIANCO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
1034848	OTERO	FACUNDO	26/03/1999	TROFND99C26Z600H	BOVALINSE 1911	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5883460	PACIOLA	SERGIO	21/07/2000	PCLSRG00L21D086X	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6893205	PALERMO	FRANCESCO	13/07/2004	PLRFNC04L13C588E	PAOLANA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6910084	PANAIA	ANTONIO	20/03/2000	PNANTN00C20CT010J	ROCCELLA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6952514	PAOLOZZO	ALFREDO FRANCES	12/11/2003	PLZLRD03S12D086E	SAN FILI 1926	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5345727	PASCUZZI	DOMENICO	26/05/2000	PSCDNC00E26C352T	SERSALE CALCIO 1975	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2768651	PASSARELLI	FRANCESCO	19/07/2004	PSSFNC04L19D086B	SAN FILI 1926	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5334341	PELLEGRINO	ROCCO	18/04/1985	PLLRCC85D18G317U	AMANTEA FUTSAL	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5611284	PERRI	MATTIA	23/11/2000	PRMRTT00S23D086F	MANGONE CALCIO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
4417244	PETA	MARCO	20/04/1993	PTEMRC93D02I872W	LIFE SIMERI CRICHI 2017	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
1035953	PICCIONI	IVAN JOAQUIN	04/10/1990	PCCVJQ90R04Z600R	ARDORE	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2779445	PIGNATARO	CATALDO	26/03/1975	PGNCLD75C262112J	FOLGORE CALCIO 1990	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6870424	PILO	LEONARDO	24/07/2000	PLILRD00L24C352M	LIFE SIMERI CRICHI 2017	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5846885	PISANI	MARCO	04/05/2000	PSMRCO00E04D086F	CITTA DI APRIGLIANO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
7013468	PISANO	ANDREA	26/08/2004	PSNDR04M26C352H	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5257494	PIZZARI	MATTEO	26/07/1998	PZZMTT98L26C352J	ROCCELLETTA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2017472	PLACANICA	LUCA	10/04/2005	PLCLCU05D10I872F	ROCCELLA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5566217	PRATICO	GAUDENZIO	21/04/1997	PRTGNZ97D21H224P	CATONA CALCIO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3516617	PRONESTI	SIMONE GRAZIANO	02/04/2003	PRNSNG03D02112B	NUOVA MEDIMO ORATORI	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6686177	PROTO	GUIDO	21/09/2001	PRTGDU01P21D005N	CITTA DI ACRÌ 2020	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3804617	RACCHELLI	MASSIMILIANO	07/12/1977	RCCMSM77T07I496R	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3941623	RAMASCO	SIMONE	07/11/1987	RMSSMN87S07C588W	INGO CETRARO CALCIO A 5	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2021918	RANDAZZO	CRISTIAN	05/02/2003	RND CST03B05G273Z	GIOIESE 1918	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2417936	RANDAZZO	FORTUNATO	26/03/2004	RNDFTN04C26I872W	GIOIOSA JONICA ASD	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3533825	RICCIO	GIUSEPPE	27/03/2003	RCCGPP03C27I872Z	ROCCELLA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2464242	RIGANATI	JUAN FERNANDO	15/02/2006	RGNJFR06B15Z604N	PALMESE A.S.D.	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6959415	ROCCA	ANTONIO	13/09/2003	RCCNTN03P13D976M	ROCCELLA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5511744	ROVITO	LUCA	25/09/1996	RVTLCU96F25D086V	FUTSAL MORELLI 15	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5177434	RUBINACCI	GUIDO	17/05/1988	RBNGDU88E17D086N	FUTSAL MORELLI 15	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5888669	RUGNA	ALFONSO	13/02/2001	RGNLNS01B13B774X	CITTA DI ACRÌ 2020	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5264923	RUSSO	LEOLUCA	28/02/1995	RSSLCC95B28F537K	SAN CALOGERO CALIMERA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5105249	SCANGA	FRANCESCO	19/07/1997	SCNFNC97L19M208V	CLETO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2451434	SEHAIL	OMAR	12/05/2000	SHLMRO00E12B898R	ROCCELLA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
1035197	SERNA	LEONEL AGUSTIN	07/02/1998	SRNLLG98B07G600B	AFRICO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3701966	SERRANO	CARLO	09/04/2003	SRRCLR03D09F839I	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
4661793	SERRATORE	BRUNO	06/12/1988	SRRBRN88T06M208V	PIANOPOLI	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5888871	SIMONE	SERAFINO	14/05/2002	SMNSFN02E14D005X	PAOLANA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3718681	SIMONETTA	MARCO	10/08/2001	SMNMRC01M10CT01F	NUOVA MEDIMO ORATORI	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3317365	SINGH	KAMALJIT	12/01/2004	SNGLJ04A12D976R	ROCCELLA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5859770	SINOPOLI	ANTONIO PIO	27/07/2001	SNPNPN01L27D122H	CUTRO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
1036997	SPITALE	BRUNO	29/08/1998	SPTBRN98M29Z600S	BOVALINSE 1911	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5626696	STAMATI	ALBERTO	22/02/2002	STMLRT02B22L353X	JUVENILIA ROSETO C.S.	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
1026239	STEFANAZZI	FACUNDO MARTIN	04/02/1999	STFFND99B04Z600W	GIOIESE 1918	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5897967	STORNAIUOLO	FRANCESCO	01/10/2002	STRFNC02R01F138A	CITTA DI ACRÌ 2020	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
7070005	STRAFACE	LUCANTONIO	20/03/2002	STRLNT02C2D0D086X	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6587068	STRANGES	NICCOLO	21/04/2003	STRNLC03D21M208N	SAN FILI 1926	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
7066084	STRANIERI	VALENTINA	21/09/1998	STRVNT98P61I874Y	PROMOSPORT	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3125426	SURACE	CHIARA	23/12/2004	SRCCHR04T69G975I	PROMOSPORT	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3799737	TEDESCO	ANTONIO	03/08/1993	TDSNTN93M03C352H	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2162250	TOMO	GIUSEPPE	12/09/2002	TMOGPP02P12H224S	PRO PELLARO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3727925	TORCHIA	VINCENZO	05/05/1984	TRCVCN84E05B774Y	FOLGORE CALCIO 1990	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6715669	TRIDICO	ANTONIO	23/06/2001	TRDNTN01H23H579J	VIRTUS CALOVETO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6719183	TRIPOLI	EUGENIO	22/08/2002	TRPGNE02M22A053B	CITTA DI ACRÌ 2020	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
4657511	TROVATO	MATTIA	27/01/1998	TRVMTT98A27A638Q	RENDE CALCIO 1968	DILETTANTE EX P	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5567987	TRUNZO	MAURO MAZIO	30/08/1997	TRNMZ97M30I874R	CLETO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3749455	TRUSCELLI	EUGENIO	28/09/2002	TRSGNE02P28A773B	DIAMANTE CASELLI PASCALE	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6735014	VACCARO	MANUEL	13/08/2001	VCCMNL01M13C588A	FUSCALDO CALCIO 1973	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2071654	VALLONE	COSMA CARLO	12/09/2005	VLLCMC05P12F537W	ROMULOIESE	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6910190	VARANO	GIUSEPPE	14/07/2002	VRNGPP02L14I639F	DASA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2164308	VERDUCI	GIUSEPPE	11/03/2003	VRDGP03C11F112B	BORGO GRECANICO APS ETS	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2175831	VERTA	MARIO	09/10/2002	VRTMRA02R09D086Q	BISIGNANO	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
5801313	VIRGARA	GIUSEPPE MANUEL	27/05/2002	VRGGPP02E27D976N	BRANCALONE	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
6675663	VITO	EUGENIO	21/10/2003	VTIGNE03R21D086P	JUVENILIA ROSETO C.S.	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
3242380	VIZZA	AMEDEO	26/10/1993	VZZMDA93R26D086X	FUTSAL MORELLI 15	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0
2562007	VOTTARI	GIULIO ANDREA	17/09/2004	VTGND04P17D976G	ROCCELLA	DILETTANTE	SVINCOLO	PER ACCORDO ART.108	0